



DL 104 2020 DEL 15 agosto 2020 (cd. Decreto “AGOSTO”)
UNA SINTETICO ANTICIPO DEGLI ARTICOLI CHE INTERESSANO
IL SETTORE LAVORO E PREVIDENZA

PREMESSA

Lo scorso 15 agosto 2020 è entrato in vigore il Decreto Legge n. 104 del 14 agosto 2020 (cd. Decreto “Agosto”).

Di seguito si fornisce una prima analisi sintetica delle disposizioni di interesse per i datori di lavoro/sostituti d'imposta contenute nel predetto decreto e si rinvia ad un successivo approfondimento di ogni singola novità introdotta non appena verranno emessi i relativi decreti attuativi. Una specifica ed apposita circolare verrà invece dedicata, nei prossimi giorni, sull'art. 1 del Decreto “Agosto” che introduce ulteriori settimane di **speciale ammortizzatore “COVID 19”**.

Buona lettura

ESONERO CONTRIBUTIVO PER AZIENDE CHE NON FRUISCONO DELLA CIG - ART. 3

L'articolo 3 del Decreto “Agosto” introduce un nuovo **esonero contributivo** per le aziende private, **fatta eccezione per quelle del settore agricolo**, che non richiedano, da settembre i trattamenti di cassa integrazione con causale COVID-19 e che ne abbiano già fruito nei mesi di maggio e giugno 2020.

Per la piena operatività di tale agevolazione è necessario attendere le istruzioni operative dell'INPS.

la norma stabilisce che: le aziende che hanno fatto richiesta di ammortizzatore sociale covid 19 antecedentemente al “DECRETO AGOSTO” e non ne facciano più utilizzo,

- per un **periodo massimo di 4 mesi**
- possano beneficiare, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, dell'**esonero** dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico.

Il suddetto esonero contributivo è fruibile entro il 31 dicembre 2020, **in una misura massima pari al doppio delle ore di integrazione salariale già fruito** e può essere riconosciuto anche ai datori di lavoro che hanno richiesto periodi di integrazione salariale ai sensi del DL n. 18/2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020.



esonero contributivo **non si applica** ai premi e contributi dovuti all'INAIL.

Attenzione! È previsto che il datore di lavoro che usufruirà dell'esonero contributivo si applichi il **divieto di licenziamenti** collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo, disposto dall'art. 46 del Decreto Legge n. 18/2020 e successivamente prorogato con il Decreto Legge n. 34/2020, con la conseguenza, **in caso di violazione**, della **revoca** dall'esonero contributivo con efficacia retroattiva e dell'impossibilità di presentare domanda



di integrazione salariale.

Cumulabilità

L'esonero contributivo totale è **cumulabile** con **altri esoneri o riduzioni delle aliquote** di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

FONDO NUOVE COMPETENZE - ART. 4

L'art. 88 del DL n. 34/2020, come convertito in Legge n. 77/2020, ha disposto l'istituzione presso l'ANPAL del **Fondo nuove competenze**, al fine di coprire gli oneri relativi ai **percorsi di formazione** che, per l'anno 2020, possono essere previsti dai **contratti collettivi di lavoro aziendali o territoriali**, a seguito della stipulazione di intese volte ad una **rimodulazione dell'orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa**.

L'articolo 4 del Decreto “Agosto”

- precisa che le intese possono essere finalizzate **anche** a favorire **percorsi di ricollocazione dei lavoratori**;
- **estende** l'arco temporale di validità delle suddette disposizioni anche **al 2021**;
- stanziando ulteriori 200 milioni di euro per l'anno 2020 e ulteriori 300 milioni di euro per l'anno 2021 a disposizione del Fondo.

PROROGA DI NASPI E DIS-COLL - ART. 5

Al fine di intervenire a sostegno dei lavoratori coinvolti nell'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'articolo 5 proroga di ulteriori **2 mesi**, a decorrere dal giorno di scadenza, la fruizione delle **indennità di disoccupazione NASPI e DIS-COLL**, a condizione che:

- le prestazioni terminino nel **periodo compreso tra il 1° maggio 2020 e il 30 giugno 2020**;
- il **percettore non** sia beneficiario di una delle **indennità** di cui agli artt. 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del DL n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27/2020, nonché di cui agli artt. 84, 85 e 98 del DL n. 34/2020.

La suddetta proroga è estesa anche ai soggetti beneficiari delle medesime prestazioni di cui all'articolo 92 del DL n. 34/2020.



l'importo riconosciuto per ciascuna mensilità aggiuntiva è pari all'importo dell'ultima mensilità spettante per la prestazione originaria.

ESONERO CONTRIBUTIVO PER LE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO - ART. 6

L'articolo 6 del Decreto “Agosto” introduce un **nuovo esonero contributivo** per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate fino al 31 dicembre 2020, a prescindere dall'età anagrafica dei lavoratori.

Tuttavia, per la piena operatività di tale agevolazione è necessario attendere le istruzioni operative dell'INPS.



La norma prevede in particolare che,

- in relazione alle **assunzioni** a tempo indeterminato effettuate **fino al 31 dicembre 2020**,
- i datori di lavoro, con **esclusione del settore agricolo e del lavoro domestico**, possano beneficiare, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, dell'**esonero totale (100%)** dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico,
 - per un **periodo massimo di 6 mesi** decorrenti dalla data di assunzione e
 - nel limite **massimo di 8.060 euro annui** (riparametrato ed applicato su base mensile).



l'esonero contributivo **non si applica** ai premi e contributi dovuti all'INAIL.

In base alla disposizione di legge, **non** è possibile beneficiare dell'esonero contributivo per le assunzioni

- effettuate con contratto di **apprendistato**;
- a tempo indeterminato di lavoratori che abbiano **già avuto un contratto a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti** all'assunzione presso la **medesima impresa**.

Trasformazione a tempo indeterminato



l'esonero contributivo in esame si applica anche alle trasformazioni a tempo indeterminato contratti a termine, successive alla data di entrata in vigore del Decreto “Agosto” (ossia successive al 15 agosto 2020).

Cumulabilità

L'esonero contributivo totale è **cumulabile** con **altri esoneri o riduzioni delle aliquote** di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

ESONERO CONTRIBUTIVO PER LE ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO - ART. 7

L'articolo 7 del Decreto “Agosto” stabilisce che l'**esonero contributivo** per le assunzioni a tempo indeterminato sopra analizzato spetta, con le **medesime modalità** e nel **medesimo arco temporale**, limitatamente al periodo dei contratti stipulati e comunque fino ad un massimo di 3 mesi, per le **assunzioni a tempo determinato** o con **contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali**.

L'esonero contributivo si applica anche alle trasformazioni a tempo indeterminato dei suddetti contratti a termine, successive alla data di entrata in vigore del Decreto “Agosto” (ossia successive al 15 agosto 2020).

Analogamente a quanto disposto per i contratti a tempo indeterminato, anche in tal caso per la piena operatività dell'agevolazione è necessario attendere le istruzioni operative dell'INPS.



CONTRATTI A TERMINE: PROROGA O RINNOVO SENZA CAUSALI - ART. 8

Il c.d. **Decreto “Rilancio”** (DL n. 34/2020 convertito dalla Legge n. 77/2020) è intervenuto in tema di disciplina del **contratto a tempo determinato** di cui al D. Lgs n. 81/2015 (modificato dal DL n. 87/2018 convertito nella Legge n. 96/2018), consentendo mediante l'**art. 93, comma 1,**

- con esclusivo riferimento ai **rapporti** di lavoro a termine **in essere al 23 febbraio 2020,**
- la possibilità del loro **rinnovo o proroga** senza causali **fino al 30 agosto 2020,**
- in ragione del **riavvio** delle **attività** in conseguenza all'**emergenza** sanitaria da **COVID-19.**

In sede di conversione in legge dello stesso decreto è stato poi aggiunto all'**art. 93 il comma 1-bis,** che ha introdotto la c.d. **proroga automatica** dei contratti a tempo determinato (anche in somministrazione), nonché dei contratti di apprendistato, per una **durata** pari al **periodo di sospensione** dell'attività lavorativa (prestata in forza dei medesimi contratti) in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da **Coronavirus,** che ha determinato numerose perplessità in merito all'ambito ed alle modalità della sua applicazione.

Rispetto alle ipotesi di proroga/rinnovo dei contratti a tempo determinato disciplinate dal DL Rilancio interviene l'**art. 8 del Decreto “Agosto”**, riscrivendo la norma relativa ai contratti prorogati/rinnovati in conseguenza dell'emergenza da COVID-19 e statuendo l'abrogazione della proroga automatica.

Nello specifico, il **comma 1 dell'art. 93** del DL n. 34/2020 viene **sostituito** dal seguente:

“In conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e fino al 31 dicembre 2020, ferma restando la durata massima complessiva di 24 mesi, è possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19 comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 ovvero la richiesta “causale” di proroga o rinnovo.”

Rispetto alla previgente disposizione la **deroga** all'obbligo dell'indicazione delle **causali,** ossia la possibilità del rinnovo/proroga in assenza di

- esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero
- esigenze di sostituzione di altri lavoratori, oppure
- esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività

ordinaria,

in conseguenza dell'emergenza Coronavirus, viene estesa quindi fino al 31 dicembre 2020 (non più sino al 30 agosto 2020) per tutti i contratti a termine, senza più alcun accenno al riavvio delle attività ed ai rapporti in essere alla data del 23 febbraio 2020.

In base al dettato normativo, la possibilità del **rinnovo/proroga acausali** dei contratti a tempo determinato viene ammessa, fatta salva la **durata massima complessiva** di **24 mesi,** con delle precise limitazioni, ovvero

- per un **periodo** massimo di **12 mesi** (quindi anche oltre il termine dell'anno 2020) e per **una sola volta** (indipendentemente che si ricorra alla proroga o al rinnovo),

RIPRODUZIONE VIETATA



- purché la sottoscrizione del contratto non sia successiva al 31 dicembre 2020.

IMPORTANTE! Come anticipato, con il Decreto “Agosto” viene prevista anche l’abrogazione del comma 1-bis dell’art. 93 del DL n. 34/2020, ossia l’obbligo da parte dei datori di lavoro di proroga dei contratti a tempo determinato per una durata pari al periodo di sospensione dell’attività lavorativa per COVID-19. Del resto tale norma aveva destato da subito forti dubbi interpretativi ed applicativi, ora venuti meno con la sua soppressione. Rimangono validi quei contratti già prorogati prima del 15 agosto 2020.

INDENNITÀ STAGIONALI TURISMO, STABILIMENTI BALNEARI E SPETTACOLO - ART. 9

L’articolo 9 del Decreto “Agosto” introduce una nuova **indennità** per i **lavoratori stagionali** del **turismo**, degli **stabilimenti termali** e dello **spettacolo** danneggiati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19.

La norma prevede, in particolare, il riconoscimento di un’**indennità onnicomprensiva di 1.000 euro**,

- ai lavoratori **dipendenti stagionali** del settore **turismo** e degli **stabilimenti termali** (ivi compresi i lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nei medesimi settori),
- che abbiano **cessato involontariamente** il rapporto di lavoro nel periodo compreso **tra il 1 gennaio 2019 e il 17 marzo 2020**,
- a condizione che alla data di entrata in vigore della disposizione (ossia al 15 agosto 2020) non siano **titolari di pensione, di rapporto di lavoro dipendente e di NASpl**.

Indennità stagionali e intermittenti

La medesima indennità (1.000 euro) è altresì riconosciuta ai seguenti lavoratori che, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19, abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro:

- **dipendenti stagionali** appartenenti a **settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali** che hanno **cessato involontariamente** il rapporto di lavoro nel periodo compreso **tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020** e che abbiano svolto la **prestazione lavorativa per almeno 30 giornate** nel medesimo periodo;
- **intermittenti** (ex articoli da 13 a 18 del D.Lgs n. 81/2015), che abbiano svolto la **prestazione lavorativa per almeno 30 giornate** nel periodo compreso **tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020**;



I richiedenti, alla data di presentazione della domanda, **non** devono essere:

- **titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato**, diverso da contratto intermittente di cui agli articoli 13 e 18 del D.Lgs n. 81/2015;
- **titolari di pensione**.

Lavoratori dello spettacolo

Un’indennità onnicomprensiva di 1.000 euro è riconosciuta anche ai lavoratori iscritti al **Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo**



◦ aventi i requisiti di cui all'articolo 38 del DL n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2020,

◦ nonché a quelli con almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019, cui deriva un reddito superiore a 35.000 euro.

Lavoratori dipendenti a termine nel settore del turismo e degli stabilimenti balneari

L'indennità onnicomprensiva di 1.000 euro spetta altresì ai **lavoratori dipendenti a tempo determinato** del settore del **turismo** e degli **stabilimenti termali** che, cumulativamente:

- nel periodo tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, siano stati titolari di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;
- nel 2018, siano stati titolari di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;
- al momento dell'entrata in vigore del Decreto “Agosto” (ossia al 15 agosto 2020), non siano titolari di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.

Cumulabilità

Per quanto riguarda la possibilità di cumulare le predette indennità, si sottolinea che le medesime

- sono **tra loro incumulabili**, così come risultano incumulabili con l'indennità di cui all'articolo 4 del DL n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27/2020 (Fondo per il reddito di ultima istanza);
- sono **cumulabili** con l'**assegno ordinario di invalidità** (Legge n. 222/1984).



Le indennità in esame non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del DPR n. 917/1986 e sono **erogate dall'INPS, previa domanda**, nel limite delle risorse stanziare.

Decorsi 15 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto “Agosto”, non sarà più consentito richiedere le indennità di cui agli articoli 78 (“Reddito di ultima istanza”), 84, 85 (“Indennità per i lavoratori domestici”) e 98 (“Indennità per i co.co.co. impiegati nel settore dello sport”) del DL n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 77/2020.

INDENNITÀ PER I CO.CO.CO IMPIEGATI NEL SETTORE DELLO SPORT - ART. 12

Al fine di sostenere i lavoratori che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività, la società Sport e Salute S.p.A. riconosce, per il mese di **giugno 2020**, un'**indennità pari a 600 euro** in favore dei lavoratori - già attivi alla data del 23 febbraio 2020 - impiegati con **rapporti di collaborazione** presso:

- il Comitato Olimpico Nazionale (CONI);
- il Comitato Italiano Paralimpico (CIP);
- le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP);
- le società e associazioni sportive dilettantistiche.

Il suddetto emolumento non concorre alla formazione del reddito ai sensi del DPR n.



917/1986, e

non è riconosciuto ai **percettori**:

- di altro reddito da lavoro;
- del Reddito di cittadinanza;
- del Reddito di emergenza;
- delle prestazioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del DL n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27/2020.

Le domande degli interessati, unitamente all'autocertificazione della preesistenza del rapporto di collaborazione e del rispetto dei requisiti ostativi di cui sopra, devono essere presentate alla società Sport e Salute s.p.a.



Ai soggetti che hanno già beneficiato dell'indennità di 600 euro per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020, la medesima indennità di pari importo è altresì erogata, **senza necessità di ulteriore domanda**, per il mese di **giugno 2020**.

INDENNITÀ A VALERE SUL “FONDO PER IL REDDITO DI ULTIMA ISTANZA” - ART. 13

Ai soggetti già beneficiari dell'indennità di 600 euro a valere sul “Fondo per il reddito di ultima istanza”, di cui al Decreto 29 maggio 2020 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il MEF, è erogata in via automatica un'**indennità di 1.000 euro** per il mese di **maggio 2020**.

DECONTRIBUZIONE SUD - ART. 27

L'articolo 27 del Decreto “Agosto” introduce un **esonero contributivo del 30%** per le aziende situate nelle aree svantaggiate, con l'obiettivo di stimolare crescita e occupazione.

Più precisamente, i datori di lavoro privati, con **esclusione del settore agricolo e del lavoro domestico**, possono beneficiare,

- con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente, la cui sede di lavoro sia situata in Regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75% della media EU27 o comunque compreso tra il 75% e il 90%, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale,
- di un esonero dal versamento dei contributi pari al 30% dei complessivi contributi previdenziali dovuti dai medesimi, con esclusione dei premi e dei contributi INAIL, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

L'agevolazione spetta **dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020**, previa autorizzazione della Commissione europea, nel rispetto delle condizioni del Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 (Comunicazione CE 19 marzo 2020 C (2020) 1863).

ULTERIORE RATEIZZAZIONE DEI VERSAMENTI SOSPESI - ART. 97

L'articolo 97 del Decreto “Agosto” dispone che i versamenti sospesi nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020, di cui agli articoli 126 e 127 del DL n. 34/2020, possono essere versati, senza applicazione di sanzioni o interessi,

- per un importo pari al 50% delle somme oggetto di sospensione entro il 16 settembre



2020, in un'unica soluzione o mediante rateizzazione (fino a 4 rate mensili di pari importo) con il pagamento della prima rata entro il 16 settembre 2020;

- per il restante 50% con una rateizzazione per un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.

Non sarà rimborsato quanto già versato.

Dall'analisi dell'art. la rateizzazione introdotta sembra essere assimilata ad una ordinaria domanda di rateizzo amministrativo. A tal fine si attendo istruzioni specifiche da parte dell'Istituto Inps ed Inail. Non appena emesse le circolari specifiche lo Studio provvederà ad informare le aziende Clienti interessate anche ai fini della valorizzazione della pratica se affidata allo Studio.

Si rimane a disposizione per ogni approfondimento